

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

(PROV. DI SALERNO)

CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI ORGANIZZAZIONE

Tra il Prof. Gerardo Malpele, Sindaco del Comune di San Gregorio Magno ed il Sig. Iuzzolino Paolo , nato a San Gregorio Magno il 17.06.1953 e residente a San Gregorio Magno, dipendente del Comune di San Gregorio Magno, presso l'Area Amministrativa, inquadrato nella categoria D di cui al Ccnl del 31.3.1999.

PREMESSO CHE

con deliberazione della giunta comunale n. 265 in data 30/11/2002 si è provveduto a classificare il personale dipendente del Comune di San Gregorio Magno , nelle categorie professionali in conformità a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti locali per la revisione dell'ordinamento professionale, stipulato in data 31.3.1999, così come stabilito dall'art. 7 del citato Ccnl; il dipendente appartiene alla categoria D ed è inquadrato nell'organizzazione dell'ente in posizione apicale;

il comune ha attuato i principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. 165/2001 ed ha ridefinito le strutture organizzativa e la dotazione organica nonché risulta aver istituito il nucleo di valutazione;

la giunta comunale, con deliberazione n. 14 in data 17.01.2006 ha individuato le figure professionali alle quali attribuire l'incarico di posizione organizzativa , previste dagli articoli 8,9, 10 e 11 del Ccnl in data 31.03.1999;

il Sig. . Iuzzolino Paolo svolge nell'ambito dell'organizzazione del Comune funzioni di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. INCARICO

Il comune conferisce al dipendente Iuzzolino Paolo l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Vigilanza, trattandosi di posizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8, del Ccnl in data 31/3/1999 e successive modifiche, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

2. DURATA DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 , del Ccnl, in data 31.3.99, l'incarico decorre dal 31/03/2010 e per tutta la durata del mandato elettorale dell'amministrazione ;

L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'articolo 9 del Ccnl datato 31.3.99 e dei criteri generali per il conferimento degli incarichi per posizioni organizzativi che saranno disposti dalla giunta comunale, previa proposta del Nucleo di Valutazione .

3. RETRIBUZIONE

Il conferimento dell'incarico, di cui al presente contratto, comporta l'assegnazione al dipendente di una retribuzione di posizione, di € 8.000,00 lorde, oltre oneri riflessi, su base annua per tredici mensilità , rapportata alla durata effettiva dell'incarico di posizione organizzativa.

Tale trattamento economico è provvisorio, nelle more della proposta di griglia di pesatura che il Nucleo di Valutazione formulerà alla Giunta comunale, ed assorbe tutte le indennità previste dal vigente Ccnl .

Al dipendente spetta anche una retribuzione di risultato, subordinata alla valutazione positiva dell'attività dello stesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Ccnl in data 31.03.99.

4. ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro del dipendente resta confermato in 36 ore settimanali , articolato nell'orario di servizio stabilito sulla base della normativa vigente.

In relazione alla posizione conferita, il dipendente è tenuto ad effettuare l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario , salvo i casi di legge.

5. VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Ccnl in data 31.03.99, il risultato delle attività svolte dal dipendente è valutato dal nucleo di valutazione, tramite apposite schede che saranno sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta Comunale.

Nell' ipotesi di valutazione preliminare non positiva, il dipendente ha diritto di essere ascoltato in contraddittorio dal Nucleo di valutazione per esprimere le proprie controdeduzioni , eventualmente anche con l'assistenza dell'organizzazione sindacale cui il dipendente aderisca o abbia conferito mandato o da persona di sua fiducia.

6. REVOCA

L'incarico, oggetto del presente contratto, può essere revocato anche prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 2, per:

- intervenuti mutamenti organizzativi in seno al comune, adottati nelle forme previste dalla legge;
- accertamento specifico di risultati negativi dell'attività del dipendente incaricato della posizione organizzativa.

Per la revoca dell'incarico, si applica la stessa procedura in contraddittorio prevista dall'articolo del presente contratto.

La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. Il dipendente, in tal caso, resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza ai sensi del Ccnl .

7. DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nel Decreto Legislativo 165/2001, nel codice civile, nel contratto individuale di lavoro e nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti del comparto Regione - autonomie locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì, 31.03.2010

IL SINDACO

- *Prof. Gerardo Malpede*-
F.to Sindaco

Per accettazione
IL DIPENDENTE
f.to **Paolo Iuzzolino**